

# COMUNE DI FAENZA

## TASI 2017

Si conferma per il 2017 quanto previsto nel 2016 dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) che ha stabilito:

**L'ESENZIONE DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE DA A/2 AD A/7 E DELLE RELATIVE PERTINENZE** (nel limite tipologico e numerico posto dalla normativa IMU e TASI ossia C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria).

Rimangono soggette ad IMU e a TASI le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze.

Sono altresì esenti, purchè non di lusso, le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU e più precisamente:

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Con deliberazione C.C. n. 23 del 27.03.2017 sono state confermate le seguenti aliquote e detrazioni già vigenti dall'anno 2015:

### **Aliquota del 3,3 per mille**

- per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse assimilate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU, **appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;**

### **Aliquota del 1 per mille**

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 – comma 8 – del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni;

### **Aliquota zero**

- per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

Alle abitazioni principali e unità immobiliari assimilate appartenenti alle categorie di lusso si applicano le seguenti detrazioni di imposta variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa:

- detrazione di € 110,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia inferiore o uguale a € 300,00;

- detrazione di € 95,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 300,00 e inferiore o uguale a € 500,00;

- detrazione di € 80,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 500,00 e inferiore o uguale a € 700,00;

E' prevista una ulteriore detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età, alla data del primo gennaio dell'anno d'imposta, non superiore a 19 anni, dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Devono versare la TASI i **proprietari o detentori** a qualsiasi titolo dei fabbricati sopra richiamati.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle **quote di possesso** di ciascun titolare del bene medesimo.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, mentre la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore.

Nei casi previsti dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/ 2011, in cui l'abitazione principale di lusso sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, anche la detrazione per l'abitazione principale, rapportata alle fasce di rendita catastale sopra indicate e l'ulteriore detrazioni per figli, qualora applicabile, viene ripartita nelle stesse quote percentuali di cui sopra.

La base imponibile, per la determinazione del tributo, è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU ed è costituita applicando alle rendite catastali, rivalutate del 5% gli stessi moltiplicatori stabiliti per l'IMU.

Il versamento della TASI si effettua in due rate con scadenze:

- **16 giugno 2017** la rata in acconto;
- **18 dicembre 2017** la rata a saldo.

Il versamento della prima rata, è pari all'importo dovuto per il primo semestre e il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2017.

Chi non provvederà a versare l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

Non è dovuto alcun versamento se l'importo è inferiore a € 12,00.

La TASI dovuta al Comune di Faenza deve essere versata in autoliquidazione con la seguente modalità:

Modello F24. Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo determinati dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 46/E del 24/04/2014:

- **3958** denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze ;
- **3959** denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;

Modello F24 EP (utilizzabile solo da enti pubblici). Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo determinati dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 47/E del 24/04/2014:

**374E** denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sarà possibile effettuare il pagamento anche mediante bollettino di conto corrente postale, disponibile presso gli uffici postali.

Si ricorda che:

- il codice catastale del Comune di Faenza è D458;

Si informano i contribuenti che, è possibile utilizzare il link a disposizione sul sito del Comune di Faenza <http://www.comune.faenza.ra.it/> per effettuare il calcolo on line del tributo.

Il sistema di calcolo permette di elaborare e stampare il modello F24.

L'ausilio di calcolo assolve alle disposizioni di assistenza al contribuente di cui all'art. 1 del D.L. n. 88/2016.

Si avvisa che poichè il tributo TASI è dovuto in autoliquidazione l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali errori di interpretazione o di calcolo da parte dei contribuenti nell'utilizzo dello strumento.

E' possibile collegarsi al sito dell'Agenzia del Territorio <http://www.agenziaterritorio.gov.it> accedendo alla SEZIONE PRIVATI per consultare le rendite catastali.

Informazioni potranno essere richieste al Servizio Tributi del Comune di Faenza tel.: 0546 691382 – 1386 – 1388 – 1389 – 1381 – 1365 – 1383 – 1390; email: [tributi@comune.faenza.ra.it](mailto:tributi@comune.faenza.ra.it)